



Prot 104/1.2.1

Tribunale di L'AQUILA



Procura della Repubblica di L'AQUILA



*Camera Penale
Ennio Lepardi jr*



Adviser all'Ennio delle Camere Penali Italiane

**PROTOCOLLO
PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE
PENALI
MONOCRATICHE E COLLEGIALI
DINANZI AL TRIBUNALE DI L'AQUILA**

1. ORARIO DI UDIENZA

L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia alle ore 9.00.

L'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) inizia non prima delle ore 10.00.

La Segreteria del PM avvisa il difensore della data e dell'orario di fissazione della direttissima a mezzo telefono.

2. FUNZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO IN UDIENZA

L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art. 21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.).

L'ufficiale giudiziario apre quindi l'aula alle ore 8.45 (non prima delle ore 9.45 per le direttissime) e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del Giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi.

L'ufficiale giudiziario dovrà, all'apertura dell'udienza ed all'inizio di ogni fascia oraria, verificare quali testimoni siano presenti per segnalarlo al Giudice ed alle parti al fine di poter organizzare l'udienza.

3. FISSAZIONE DEI GIUDIZI DIBATTIMENTALI (“FASCIA FILTRO”)

L'udienza dei procedimenti dinanzi al Giudice Monocratico si divide nelle seguenti fasce:

9.00/10.30 (“fascia filtro”); 10.30/12.30 (trattazione); 12.30 in poi (trattazione).

L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio precisa l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato alla successiva udienza

La “fascia filtro” del Tribunale Monocratico corrisponde alla prima fascia oraria (9.00/10.30) di ciascuna udienza tenuta dai singoli Giudici Monocratici.

La “fascia filtro” del Tribunale Collegiale corrisponde alla prima udienza utile di ciascun mese nella prima fascia oraria (9.00/10.30); non sono previste altre fasce predeterminate.

I giudizi dibattimentali ordinari, sia di rito monocratico che collegiale, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, fatta eccezione per i giudizi con imputato detenuto, sono fissati in prima comparizione nella fascia filtro, fino al completamento delle fasi di verifica della costituzione delle parti, di discussione delle questioni preliminari, delle formalità di apertura del dibattimento e ammissione dei mezzi di prova.

In sede di “fascia filtro”, pertanto, non si assumono prove dichiarative, esami di imputati, periti o consulenti tecnici e, per tale ragione, le parti per tale udienza non ne cureranno la citazione; sul decreto che dispone il giudizio verrà annotata la specifica dicitura: “Il Giudice autorizza la citazione dei testimoni e dei consulenti per la data che verrà fissata in sede di udienza di prima comparizione”. Analoga dicitura sarà annotata sulla lista testi depositata dalle parti.

In caso di prevedibile particolare complessità dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice, sentite le parti, fissa un calendario delle udienze relative al singolo processo, specificando – ove possibile – gli adempimenti previsti per ciascuna udienza.

I giudizi:

- a) in cui intervenga remissione/accettazione di querela,
- b) in cui è stata presentata istanza ex art.444 c.p.p. (c.d. "patteggiamento"),
- c) in cui è stata presentata istanza ex art.438 e ss. c.p.p. (c.d. "abbreviato"), esclusi i casi di c.d. "abbreviato condizionato" (salvo diverso accordo tra le parti) e quelli di non pronta definizione o maggiore complessità, sono definiti in sede di "fascia filtro".

4. UDIENZA GIP/GUP: REGOLE SPECIFICHE

In sede di udienza GIP/GUP i fascicoli vengono chiamati secondo l'ordine fissato sul ruolo che deve essere affisso fuori dell'aula di udienza.

Vengono chiamati prima i fascicoli GUP, di seguito i fascicoli GIP nei quali sia necessaria la presenza delle parti e poi quelli in cui la partecipazione delle parti non sia necessaria.

I fascicoli GIP/GUP in cui debba assumersi incidente probatorio vengono di regola fissati nella fascia finale dell'udienza.

Quanto alle richieste di applicazione pena ex artt. 444 e segg. c.p.p. le parti, di regola, si accorderanno prima dell'apertura dell'udienza.

L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale ed il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione.

5. PARTE OFFESA E UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE

PM e GUP inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *"La persona offesa è citata a comparire al fine di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. L'audizione come teste verrà effettuata, se del caso, con distinta citazione a cura delle parti che vi hanno interesse"*.

6. FORMAZIONE DEL RUOLO DI UDIENZA DIBATTIMENTALE

Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza ed in Cancelleria entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334). I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.

Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati (salvo per i procedimenti in camera di consiglio), quello della parte civile e dei difensori, la fascia oraria in cui sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione.

Il ruolo, quando gli impegni del Giudice e della Cancelleria lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo (es.: "per discussione", "per istruttoria senza discussione", "per formalità di apertura", etc.).

Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui al precedente art. 3, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3, al fine di rispettare gli orari indicati nei provvedimenti di fissazione e di rinvio.

7. UDIENZA DI TRATTAZIONE DIBATTIMENTALE: REGOLE GENERALI

All'inizio di ciascuna fascia oraria della udienza prevista per la trattazione, in assenza di Ufficiale Giudiziario, ciascuna parte segnala al Cancelliere di udienza l'assenza di propri testi al fine di disporre con precedenza il rinvio del processo rispetto a quelli da trattarsi e fissati nella medesima fascia oraria.

8. UDIENZE CON IMPUTATO DETENUTO

Nell'ambito delle singole fasce, e in ogni modo nella effettiva trattazione, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede).

Nella gestione delle udienze, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare in aula.

In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, il detenuto attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza.

9. ASSENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO EX ART.97 CO.1 C.P.P. – DEFERIMENTO AL CDO

Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine, senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza.

10. OBBLIGO DI INDOSSARE LA TOGA

I Magistrati, i difensori, gli assistenti d'udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga, nelle pubbliche udienze.

11. COMPORTAMENTO DELLE PARTI NEL CORSO DELL'UDIENZA

PM, difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale, nei quali risultino direttamente interessati.

Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero e i difensori conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti interessate allo specifico processo.

12. RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DEL PM IN AULA

Per l'inizio di ciascun anno giudiziario e comunque nel corso dell'anno in tempo utile per la fissazione delle udienze, l'ufficio del PM predispone un duplice prospetto delle udienze – preliminari e dibattimentali collegiali – tenendo conto dei giorni in cui il Tribunale fissa, come da previsioni tabellari, tali tipi di udienze. Nel corso dell'anno viene altresì garantita la predisposizione degli ulteriori elenchi necessari ad assicurare l'individuazione dei PM d'udienza.

In tali prospetti viene indicato il nominativo del Pubblico Ministero che sarà presente nelle singole date di udienza.

Al fine di agevolare la partecipazione del titolare del procedimento, il PM annoterà sulla copertina del fascicolo dei procedimenti la dicitura: trattazione del titolare.

Il GUP, nelle fissazioni e nei rinvii delle udienze preliminari e nella trattazione degli incidenti probatori, assicura che nella stessa udienza vengano trattati i procedimenti penali - in cui è annotata la suddetta dicitura - di cui è titolare il PM individuato per quella udienza.

Il GUP, nella fissazione delle udienze collegiali nel decreto che dispone procedersi al giudizio, assicura la fissazione per il giorno e l'orario all'interno della c.d. "fascia filtro" di cui all'art. 3.

Il Tribunale collegiale assicura nei rinvii il rispetto del turno udienza del singolo PM sopra menzionato, salva l'ipotesi di rinvio disposto per completare gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti.

I procedimenti non segnalati con la dicitura trattazione del titolare o come tali non indicati in sede di fascia-filtro o udienza preliminare possono essere fissati liberamente dal Giudice senza alcun riferimento al PM titolare ed al PM d'udienza, pur restando preferibile fissare per ciascun procedimento l'udienza in cui sono già fissati procedimenti con lo stesso PM titolare.

Al fine di garantire la presenza del PM in udienza e non vanificare l'efficacia dell'elenco di presenza dei PM di udienza, la fissazione dei procedimenti in udienze straordinarie deve essere preventivamente concordata con il medesimo PM, salvo il caso di imputati detenuti.

Il PM deve essere costantemente rappresentato in aula. Il Pubblico Ministero che abbia necessità di assentarsi - ad es. nel corso della discussione o della camera di consiglio - deve farsi sostituire da altro rappresentante (anche onorario) dell'ufficio, per garantire la disciplina dell'udienza ex art. 470 c.p.p..

13. STESURA DELLA MOTIVAZIONE

Il Giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura.

14. RINVII DEL SINGOLO PROCESSO ACCERTATI PRIMA DELL'UDIENZA E RINVII D'UFFICIO DELL'UDIENZA

Qualora l'intera udienza debba essere rinviata per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, la Cancelleria dovrà esporre avviso nei locali della Cancelleria stessa e darne comunicazione all'ufficio del Pubblico Ministero al seguente indirizzo di posta elettronica (protocollo): prot.procura.laquila@giustizia.it ed al Consiglio dell'Ordine affinché avverta gli iscritti.

15. ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

I difensori depositano in Cancelleria l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato appena possibile, utilizzando i modelli allegati al presente protocollo; in sede di conclusioni depositano l'istanza di liquidazione, in duplice copia, corredata di copia del provvedimento di ammissione e di ogni altra documentazione necessaria al Giudice per una spedita decisione.

Il Giudice provvede alla immediata liquidazione in udienza sulla base dei compensi di cui alle tabelle allegate al presente Protocollo; la lettura del decreto di liquidazione in udienza equivale a comunicazione e notifica per le parti presenti.

16. POLIZIA DI UDIENZA

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso.

E' vietato l'uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.

Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.

17. UDIENZA DI CONVALIDA

I difensori iscritti nelle liste dei difensori di ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza dell'arrestato/fermato o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

Nel caso di assenza non giustificata del difensore di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il GIP ne dà atto nel verbale di udienza che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine Avvocati competente.

Il GIP segnala, altresì, al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore di ufficio che sia rimasto telefonicamente non reperibile per un tempo apprezzabile e non giustificato.

18. COMMISSIONE PERMANENTE PER IL PROTOCOLLO DI UDIENZA


E' istituita una Commissione Permanente composta dal Presidente del Tribunale (o da un Giudice da lui delegato), dal Procuratore della Repubblica (o da un Sostituto da lui delegato), da un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine Forense e da un avvocato designato dalla Camera Penale che si dovrà riunire su richiesta di almeno due dei suoi componenti per verificare l'attuazione del presente Protocollo, raccogliere osservazioni o proposte di modifica.

19. ENTRATA IN VIGORE

Il presente "protocollo" entrerà in vigore il 1 settembre 2015.


L'Aquila, li 10/6/15

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Ciro Riviezzo




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ciro Riviezzo', is written over a horizontal line.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Fausto Cardella




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fausto Cardella', is written over a horizontal line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Carlo Peretti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Peretti', is written over a horizontal line.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE "E. LOPARDI JR."
Gian Luca Totani



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gian Luca Totani', is written over a horizontal line.

Istanza di liquidazione
(da presentare in udienza)

Il sottoscritto avv.

nella qualità di difensore di fiducia di

ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato nel proc. pen. n. _____

chiede

la liquidazione dei propri consensi secondo il vigente Protocollo come da nota
che si allega.

Con osservanza.

L'Aquila, _____

Firma

TRIBUNALE PENALE DI L'AQUILA

Procedimento n° _____

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, res. in _____,
via _____, cod. fisc. _____, elettivamente
domiciliato, solo ai fini del presente procedimento ex D.P.R. 115/2002, presso lo studio dell'avv.
_____ - iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 del DPR 115/02 - in
_____, Via _____, nel procedimento in epigrafe,

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002.

All'uopo e sotto la propria responsabilità

- ai sensi dell'art. 79, 1° comma, lett. B)

DICHIARA

che la propria famiglia anagrafica è composta da:

1) _____, nato a _____

il _____, res. in _____,

via _____, cod. fisc. _____, (istante);

2) _____, nato a _____

il _____, res. in _____,

via _____, cod. fisc. _____, ();

3) _____, nato a _____

il _____, res. in _____,

via _____, cod. fisc. _____, ();

4) _____, nato a _____

il _____, res. in _____,

via _____, cod. fisc. _____, ();

5) _____, nato a _____

il _____, res. in _____,

via _____, cod. fisc. _____, ();

- ai sensi dell'art. 79, 1° comma, lett. C)

AUTOCERTIFICA ED ATTESTA

mediante allegazione alla presente istanza di copia di un documento d'identità in corso di validità che sussistono le condizioni di reddito determinato ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. 115/2002, per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, avendo percepito nel corso dell'anno _____ reddito pari ad €

_____ come da documentazione che si allega

- ai sensi dell'art. 12 *ter* della L. 125/2008

DICHIARA

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 76, 4° comma *bis* del D.P.R. 115/2002;

- ai sensi dell'art. 79, 1° comma, lett. D)

SI IMPEGNA

a comunicare – entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione di questa istanza e fino a che il procedimento non sia definito – le eventuali variazioni di reddito verificatesi nell'anno precedente rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

Con osservanza.

L'AQUILA,

(_____)

Sottoscrive per autentica il difensore di fiducia nominato.

(Avv. _____)

**Protocollo per la liquidazione dei compensi dei difensori di
soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, nonché
dei difensori di ufficio.**

* * * * *

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. PROCESSI CHE SI CONCLUDONO SOSTANZIALMENTE IN ATTI PREDIBATTIMENTALI, ESSENZIALMENTE 129 CPP (ad es. prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela).

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 180,00 |
| FASE DECISORIA: | € 540,00 |
| TOTALE: | € 720,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 240,00 |
| TOTALE | € 480,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 72,00 |
| TOTALE | € 552,00 |

2. PROCESSI DEFINITI SULLA BASE DI SOLA ACQUISIZIONE DOCUMENTALE (anche patteggiamenti ed abbreviati semplici)

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 202,50 |
| FASE DECISORIA: | € 720,00 |
| TOTALE: | € 922,50 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 307,50 |
| TOTALE | € 615,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 92,25 |
| TOTALE | € 707,25 |

3. PROCESSI DEFINITI SULLA BASE DI SOLA ACQUISIZIONE DOCUMENTALE ED ABBREVIATI (casi più complessi, ovvero con almeno due udienze di discussione)

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 311,50 |
| FASE DECISORIA: | € 801,00 |
| TOTALE: | € 1.112,50 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 370,33 |
| TOTALE | € 742,17 |
| 15% SPESE GENERALI | € 111,32 |
| TOTALE | € 853,50 |

4. PROCESSI DEFINITI NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 316,80 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 475,20 |
| FASE DECISORIA: | € 792,00 |
| TOTALE: | € 1.584,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 528,00 |
| TOTALE | € 1.056,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 158,40 |
| TOTALE | € 1.214,40 |

5. PROCESSI PER DIRETTISSIMA CON CONVALIDA DI ARRESTO E SUCCESSIVO RITO ABBREVIATO O APPLICAZIONE PENA

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 200,00 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 400,00 |
| FASE DECISORIA: | € 450,00 |
| TOTALE: | € 1.050,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 350,00 |
| TOTALE | € 700,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 105,00 |
| TOTALE | € 805,00 |

6. PROCESSI DIBATTIMENTALI CON ISTRUTTORIA SEMPLICE (fino a 3 testimoni)

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 202,50 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 486,00 |
| FASE DECISORIA: | € 607,50 |
| TOTALE: | € 1.296,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 432,00 |
| TOTALE | € 864,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 129,60 |
| TOTALE | € 993,60 |

7. PROCESSI DIBATTIMENTALI CON ISTRUTTORIA PIU' COMPLESSA (oltre 3 testimoni)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 270,00 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 720,00 |
| FASE DECISORIA: | € 720,00 |
| TOTALE: | € 1.710,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 570,00 |
| TOTALE | € 1.140,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 171,00 |
| TOTALE | € 1.311,00 |

8. PROCESSI SOSPESI EX ART. 420 QUATER, COMMA 2, CPP

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 168,75 |
| FASE DECISORIA: | € 388,15 |
| TOTALE: | € 556,90 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 185,63 |
| 15% SPESE GENERALI | € 55,70 |
| TOTALE | € 426,97 |

A) PROCESSI CON PARTE CIVILE

Il difensore di Parte Civile ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato introdurrà in nota anche la "FASE INTRODUTTIVA" per l'importo di € 270;

Il difensore dell'imputato applicherà in nota un aumento complessivo del 20%.

B) PROCESSI CON FASE CAUTELARE

Il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 15%.

C) MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE

Il difensore introdurrà in nota anche la "FASE INTRODUTTIVA" per l'importo di € 200.

* * * * *

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

9. PROCESSI DIBATTIMENTALI

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 300,00 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 900,00 |
| FASE DECISORIA: | € 900,00 |
| TOTALE: | € 2.100,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 700,00 |
| TOTALE | € 1.400,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 210,00 |
| TOTALE | € 1.610,00 |

10. PROCESSI SOSPESI EX ART. 420 QUATER, COMMA 2, CPP

| | |
|--|------------|
| FASE DI STUDIO: | € 180,00 |
| FASE DECISORIA: | € 414,00 |
| TOTALE: | € 594,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 198,00 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| TOTALE | € 396,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 59,40 |
| TOTALE | € 455,40 |

A) PROCESSI CON PARTE CIVILE

Il difensore di Parte Civile ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato introdurrà in nota anche la "FASE INTRODUTTIVA" per l'importo di € 350;

Il difensore dell'imputato applicherà in nota un aumento complessivo del 20%.

B) PROCESSI CON FASE CAUTELARE

Il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 15%.

C) MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE

Il difensore introdurrà in nota anche la "FASE INTRODUTTIVA" per l'importo di € 300.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ED UDIENZA PRELIMINARE

11. PROCESSI DEFINITI IN UNA SOLA UDIENZA (solo discussione)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 675,00 |
| FASE DECISORIA: | € 750,00 |
| TOTALE: | € 1.425,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 475,00 |
| TOTALE | € 950,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 142,50 |
| TOTALE | € 1.092,50 |

12. PROCESSI DEFINITI IN UNA SOLA UDIENZA CON ATTIVITA' ISTRUTTORIA

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 675,00 |
| FASE ISTRUTTORIA | € 375,00 |
| FASE DECISORIA: | € 750,00 |
| TOTALE: | € 1.800,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 600,00 |
| TOTALE | € 1.200,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 180,00 |
| TOTALE | € 1.380,00 |

13. PROCESSI DEFINITI IN 2-4 UDIENZE (solo discussione, escluse quelle di mero rinvio)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 825,00 |
| FASE DECISORIA: | € 1.275,00 |
| TOTALE: | € 2.100,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 700,00 |
| TOTALE | € 1.400,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 210,00 |
| TOTALE | € 1.610,00 |

14. PROCESSI DEFINITI IN 2-4 UDIENZE CON ATTIVITA' ISTRUTTORIA

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 600,00 |
| FASE ISTRUTTORIA | € 450,00 |
| FASE DECISORIA: | € 1.350,00 |
| TOTALE: | € 2.400,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 800,00 |
| TOTALE | € 1.600,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 240,00 |
| TOTALE | € 1.840,00 |

15. PROCESSI DEFINITI IN 5 O PIU' UDIENZE (escluse quelle di mero rinvio)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 825,00 |
| FASE DECISORIA: | € 1.425,00 |
| TOTALE: | € 2.250,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 750,00 |
| TOTALE | € 1.500,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 225,00 |
| TOTALE | € 1.725,00 |

16. PROCESSI DEFINITI CON SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA, ANCHE DA IMMEDIATO (una udienza)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 675,00 |
| FASE INTRODUTTIVA: | € 375,00 |
| FASE DECISORIA: | € 375,00 |
| TOTALE: | € 1.425,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 475,00 |
| TOTALE | € 950,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 142,50 |
| TOTALE | € 1.092,50 |

17. PROCESSI DEFINITI CON GIUDIZIO ABBREVIATO PURO, ANCHE DA IMMEDIATO (1/2 udienze, la seconda per discussione)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 640,00 |
| FASE DECISORIA: | € 1.120,00 |
| TOTALE: | € 1.760,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 586,67 |
| TOTALE | € 1.173,33 |
| 15% SPESE GENERALI | € 176,00 |
| TOTALE | € 1.349,33 |

18. PROCESSI DEFINITI CON GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO, ANCHE DA IMMEDIATO (una udienza)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 560,00 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 490,00 |
| FASE DECISORIA: | € 980,00 |
| TOTALE: | € 2.030,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 676,66 |
| TOTALE | € 1.353,34 |
| 15% SPESE GENERALI | € 203,00 |
| TOTALE | € 1.556,33 |

19. PROCESSI DEFINITI CON GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO, ANCHE DA IMMEDIATO (più udienze per attività istruttoria e discussione)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 490,00 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 560,00 |
| FASE DECISORIA: | € 1.120,00 |
| TOTALE: | € 2.170,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 723,33 |
| TOTALE | € 1.446,67 |
| 15% SPESE GENERALI | € 217,00 |
| TOTALE | € 1.663,67 |

OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE DI CONDANNA

20. OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE DI CONDANNA DEFINITE CON PATTEGGIAMENTO

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 255,00 |
| FASE INTRODUTTIVA: | € 357,00 |
| FASE DECISORIA: | € 306,00 |
| TOTALE: | € 918,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 306,00 |
| TOTALE | € 612,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 91,80 |
| TOTALE | € 703,80 |

21. OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE DI CONDANNA DEFINITE CON GIUDIZIO ABBREVIATO PURO

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 288,00 |
| FASE INTRODUTTIVA: | € 288,00 |
| FASE DECISORIA: | € 480,00 |
| TOTALE: | € 1.056,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 352,00 |
| TOTALE | € 704,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 105,60 |
| TOTALE | € 810,60 |

22. OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE DI CONDANNA DEFINITE CON GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 264,00 |
| INTRODUTTIVA: | € 264,00 |
| FASE ISTRUTTORIA: | € 220,00 |
| FASE DECISORIA: | € 440,00 |
| TOTALE: | € 1.188,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 396,00 |
| TOTALE | € 792,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 118,80 |
| TOTALE | € 910,80 |

* * * * *

OPPOSIZIONI ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

23. OPPOSIZIONI ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (per l'opponente)

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 300,00 |
| FASE INTRODUTTIVA: | € 400,00 |
| FASE DECISORIA: | € 350,00 |
| TOTALE: | € 1.050,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 350,00 |
| TOTALE | € 700,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 105,00 |
| TOTALE | € 805,00 |

23. OPPOSIZIONI ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (per l'indagato)

| | |
|--|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 464,00 |
| FASE DECISORIA: | € 464,00 |
| TOTALE: | € 928,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 309,33 |
| TOTALE | € 618,67 |
| 15% SPESE GENERALI | € 92,80 |
| TOTALE | € 711,47 |

* * * * *

INCIDENTI DI ESECUZIONE

24. INCIDENTE DI ESECUZIONE (1 o più udienze)

| | |
|--|-------------------|
| FASE DI STUDIO: | € 420,00 |
| FASE INTRODUTTIVA: | € 510,00 |
| FASE DECISORIA: | € 420,00 |
| TOTALE: | € 1.350,00 |
| Diminuzione ex art.106 bis DPR 1215/2002 | - € 450,00 |
| TOTALE | € 900,00 |
| 15% SPESE GENERALI | € 135,00 |
| TOTALE | € 1.035,00 |

* * * * *

25. PROCESSI SOSPESI EX ART. 420 QUATER, COMMA 2, CPP

| | |
|---|-----------------|
| FASE DI STUDIO: | € 283,50 |
| FASE DECISORIA: | € 362,25 |
| TOTALE: | € 645,75 |
| Diminuzione ex art. 106 bis DPR 1215/2002 | - € 215,25 |
| TOTALE | € 430,50 |
| 15% SPESE GENERALI | € 64,75 |
| TOTALE | € 495,00 |

A) PROCESSI CON PARTE CIVILE

Il difensore di Parte Civile ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato introdurrà in nota anche la "FASE INTRODUTTIVA" per l'importo di € 300;

Il difensore dell'imputato applicherà in nota un aumento complessivo del 20%.

B) PROCESSI CON FASE CAUTELARE

Il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

C) MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE

Il difensore introdurrà in nota anche la "FASE INTRODUTTIVA" per l'importo di € 300.

* * * * *

N.B.: nei processi in cui vi sia stata attività in sede di indagini preliminari (interrogatori, accertamenti tecnici non ripetibili, incidenti probatori, ecc.) introdurrà in nota un aumento di € 800,00 (€ 1.300,00 in caso di incidente probatorio con minori).

Al difensore di ufficio che espleti infruttuosamente il tentativo di recupero dei propri compensi dall'assistito (fino al pignoramento mobiliare negativo) sarà riconosciuto un compenso di € 250, oltre le spese vive sostenute e documentate.